

AGEVOLAZIONI***Il nuovo credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica***

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**[Scopri le sedi in programmazione >](#)

La Legge di Bilancio 2020, **riformando la disciplina del credito d'imposta R&S**, ne ha ampliato l'ambito applicativo ad altre attività innovative.

L'attuale quadro normativo prevede un **unico credito d'imposta in R&S, innovazione tecnologica (IT) e altre attività innovative**, diversamente modulato per intensità e massimali di spesa in funzione delle seguenti **tre categorie di attività ammissibili**:

- **attività di R&S**, secondo i medesimi criteri di classificazione della disciplina previgente dell'[articolo 3 D.L. 145/2013](#);
- **attività di IT**, anche finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- **attività di design e ideazione estetica**, limitatamente ai settori del *Made in Italy* (tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica) e altri ulteriori settori da identificarsi con D.M. di imminente emanazione.

L'[articolo 1, comma 201, L. 160/2019](#) contiene la **disciplina del nuovo credito d'imposta in caso di investimenti**, effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, **in attività di IT**, a cui corrisponde un **credito d'imposta in misura pari al 6%** della relativa base di calcolo, **elevabile al 10% per fattispecie qualificate**, entro il **limite massimo di 1,5 milioni di euro di spese** ammissibili, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi:

Agevolazione**Credito d'imposta IT***IT finalizzata ad un obiettivo di transizione*

Credito d'imposta	Limite massimo di spesa ammissibile	Quote annuali
6%	1,5 milioni di euro	3

ecologica o di innovazione digitale 4.0

Rientrano nelle **attività di IT** quelle diverse dalla R&S, relative alla realizzazione di **prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa**, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle “*Linee guida dell'OCSE per la raccolta e l'interpretazione dei dati sull'innovazione tecnologica*” (c.d. Manuale di Oslo dell'OCSE).

Il [**comma 201 dell'articolo 1 L. 160/2019**](#) definisce espressamente cosa si intenda per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato, identificandolo in un **bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione** che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, per almeno uno dei seguenti aspetti:

- **caratteristiche tecnologiche;**
- **prestazioni;**
- **eco-compatibilità;**
- **ergonomia;**
- **altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori.**

La fonte primaria **esclude espressamente dal novero delle attività di IT ammissibili** al credito d'imposta le seguenti:

- **le attività di routine per il miglioramento della qualità** dei prodotti;
- le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per **elementi estetici o secondari**;
- le attività per **l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente**;
- le attività per il **controllo di qualità**;
- le attività per la **standardizzazione dei prodotti**.

Le attività di IT destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il **raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0** **beneficiano di una maggiorazione del credito d'imposta al 10%**, nel rispetto dello stesso limite massimo di 1,5 milioni di euro, eventualmente ragguagliato alla durata del periodo d'imposta se diversa dai dodici mesi.

È possibile applicare l'agevolazione a **molteplici investimenti in attività di IT** effettuati nel 2020, a condizione di operare una **separazione analitica dei progetti e delle spese per tipologia di attività** e nel rispetto del massimale di spesa.

L'imminente **decreto ministeriale del Mise** **conterrà i criteri per la corretta applicazione delle definizioni di IT**, in conformità coi principi utilizzati in ambito OCSE nel c.d. Manuale di Oslo.

Per quanto concerne **la determinazione della base di calcolo del credito d'imposta**, da

assumersi al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sugli stessi investimenti ammissibili, le spese devono rispettare **tre principi generali**:

- effettività;
- pertinenza;
- congruità.

Analogamente agli investimenti in attività di R&S, anche per l'IT sono previste categorie **di spese ammissibili, con maggiorazioni per spese particolarmente qualificate** in costanza di aliquota di credito d'imposta **e con inediti massimali** per le spese diverse dal personale e dai contratti *extra-muros*.

Le cinque categorie di investimenti ammissibili al credito d'imposta R&S, IT e altre attività innovative, **declinate alla particolare fattispecie di attività di IT** definita dall'[**articolo 1, comma 201, L. 160/2019**](#), sono dettagliate **nella seguente tavola sinottica con relativi limiti ed eventuali maggiorazioni**:

Tipologie di investimenti ammissibili	Concorso della spesa alla base di calcolo	Limite di spesa per ciascuna tipologia	2020
			Aliquota di credito d'imposta
a) Spese del personale: - lavoratori subordinati - lavoratori autonomi - collaboratori <i>di cui spese di giovani neo-assunti qualificati</i>	100% 150%	n.d. n.d.	6% (10% per transizione ecologica o innovazione digitale 4.0)
b) Spese per beni materiali mobili e software	100%	30% spese lettera a)	
c) Spese per contratti extra-muros	100%	n.d.	
d) Servizi di consulenza ed equivalenti	100%	20% spese lettera a)	
e) Materiali, forniture, altri prodotti analoghi	100%	30% spese lettera a) ovvero 30% spese lettera c)	

La prima categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera a) dell'[articolo 1, comma 201, L. 160/2019**](#), comprende le spese *intra-muros* del personale**, indipendentemente dalla forma contrattuale (titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato), direttamente impiegati nelle attività di IT svolte internamente all'impresa, **nei limiti del loro effettivo impiego**.

È previsto, nell'ambito delle spese della lettera a), **il concorso maggiorato alla formazione della base di calcolo del credito d'imposta al 150% per le spese del personale relative a soggetti** che soddisfino contestualmente i seguenti requisiti:

- **età non superiore a 35 anni;**
- **al primo impiego;**
- in possesso di un **titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato** presso un'università italiana o estera o in possesso di una **laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche** secondo la classificazione UNESCO Isced;
- assunti con contratto di lavoro **subordinato a tempo indeterminato**;
- impiegati **esclusivamente in attività di IT**;
- impiegati presso **laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato italiano.**

La seconda categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera b) dell'[articolo 1, comma 201, L. 160/2019](#), comprende le spese *intra-muros* per beni materiali mobili e software utilizzati nei progetti di IT anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.

Le voci di costo ivi incluse, nei limiti dell'importo deducibile dal reddito d'impresa e della quota imputabile all'effettivo utilizzo in attività di IT, sono, nello specifico:

- **le quote di ammortamento;**
- **i canoni di locazione finanziaria;**
- **i canoni di locazione semplice;**
- **le altre spese relative ai beni materiali mobili;**
- **le altre spese relative ai software.**

Le spese della lettera b) sono soggette ad un **limite massimo complessivo pari al 30% delle spese del personale della lettera a).**

La terza categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera c) dell'[articolo 1, comma 201, L. 160/2019](#), comprende le spese *extra-muros* per contratti stipulati con soggetti terzi all'impresa: i contratti stipulati infragruppo, in base alla nozione di controllo e collegamento dell'[articolo 2359 cod. civ.](#) comprensiva dei soggetti diversi dalle società di capitali, **si riqualificano come attività *intra-muros*, analogamente alla previgente disciplina del credito R&S, di cui all'[articolo 3 D.L. 145/2013](#).**

Il soggetto commissionario dell'attività, sia esso indipendente o appartenente al medesimo gruppo, deve essere **fiscalmente residente o localizzato in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati di cui al D.M. 04.09.1996** con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

La quarta categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera d) dell'[articolo 1, comma](#)

201, L. 160/2019, comprende le spese extra-muros per **servizi di consulenza e servizi equivalenti** inerenti alle attività di IT ammissibili, con l'unico requisito che i prestatori di servizi siano fiscalmente residenti o localizzati in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al **D.M. 04.09.1996**.

In tal caso è previsto un **limite di spesa complessivo** del **20%** delle spese del personale di cui alla lettera a).

Infine la quinta ed ultima categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera e) dell'**articolo 1, comma 201, L. 160/2019**, comprende le **spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi** impiegati nei progetti di IT ammissibili, **anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota**.

Il **limite di spesa complessivo** previsto ammonta:

- al **30%** delle spese del personale di cui alla lettera a);

ovvero

- al **30%** delle spese per contratti di cui alla lettera c).